

Roma, lì .....

**Al Sig. SINDACO**

**Oggetto: Eventuale adozione di ordinanza sindacale diretta a vietare la vendita e l'utilizzo nel territorio comunale di prodotti pirotecnici. Atto di diffida**

Con la presente l'intestata Associazione, ampiamente rappresentativa della categoria dei produttori, degli importatori e dei rivenditori di prodotti pirotecnici, rappresenta che l'adozione, in occasione delle imminenti festività natalizie e di inizio anno, di un'ordinanza sindacale che vieti la vendita e l'utilizzo di detti prodotti sarebbe palesemente illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la disciplina legislativa di settore.

La vendita e l'utilizzo dei prodotti pirotecnici sono, infatti, disciplinati dal D. Lgs. n. 123/2015 (di attuazione della direttiva 2013/29/UE), le cui disposizioni sono precipuamente finalizzate ad "attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale". Il Decreto "individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato" (art. 1).

In particolare, il D. Lgs. 123/2015 prevede già di per sé:

- a) limitazioni alla vendita degli articoli pirotecnici (art. 5);
- b) l'obbligo di etichettatura degli articoli pirotecnici, recante, tra l'altro, in lingua italiana, chiara e leggibile, "i limiti di età e le altre condizioni di vendita", "l'istruzione per l'uso", "la distanza minima di sicurezza" (art. 8);
- c) specifici obblighi, a carico di istituzioni pubbliche, di "sorveglianza del mercato e di controllo degli articoli pirotecnici" (artt. 29-32)

In presenza di tali garanzie legislative dirette a tutelare a priori la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti pirotecnici legalmente commercializzati con marchio CE, che hanno ottenuto la conformità attraverso specifici test agli standards di sicurezza europei, risulta evidentemente insussistente ogni pericolo, anche solo potenziale, per

la pubblica e privata incolumità, nonché, per la tutela dell'ambiente (comprensivo di flora e fauna) giustificatrice di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

Non solo.

A far emergere, con immediata evidenza, l'insussistenza dei presupposti logico-giuridici di un'ordinanza siffatta è inoltre la semplice considerazione che i produttori, gli importatori ed i rivenditori di prodotti pirotecnici legali sono titolari di specifiche autorizzazioni "prefettizie" all'esercizio delle loro attività, per cui vietarne nella sostanza l'attività, per di più nel periodo di maggiore loro operatività, costituisce di per sé una palese contraddittorietà.

Ed ancora.

La contraddittorietà più marcata se si considera che il divieto di vendita e utilizzo dei prodotti pirotecnici legali favorisce, com'è agevole comprendere, la diffusione dei prodotti illegali da parte di rivenditori abusivi, con il paradossale effetto che un'ordinanza del tipo in oggetto realizza l'effetto contrario a quello che si propone di perseguire.

Ciò induce a suggerire, nell'ottica di un'efficace e vera tutela della sicurezza pubblica e privata, l'adozione di provvedimenti che, anziché vietare la vendita e l'utilizzo dei prodotti pirotecnici legali, contrastino la vendita abusiva e l'utilizzo di quelli illegali sicuramente pericolosi.

A tal fine la scrivente associazione offre la propria disponibilità a collaborare con codesto Comune per la corretta redazione di provvedimenti orientati in tale direzione.

Da ultimo, appare utile sottolineare che, ove dovesse essere comunque adottata un'ordinanza di divieto e utilizzo di prodotti pirotecnici legali per le imminenti festività natalizie e di inizio anno, ci si riserva di impugnarla dinanzi alla competente autorità giudiziaria, anche ai soli fini risarcitori per l'evidente pregiudizio economico che ne deriverebbe agli operatori del settore.

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**  
*Dr. Nobile Viviano*